Procedura Whistleblowing

Codice	WB-001
Versione	04
Distribuzione	ALTEN Italia – documento ad uso interno ed esterno

APPROVATO DAL CDA IL 13/07/2023

INDICE

1. SCOPO 3
2. DEFINIZIONI 3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE 4
3.1 Ambito soggettivo 4
3.2 Ambito oggettivo (oggetto delle segnalazioni) 5
3.2.1 Informazioni rilevanti 6
3.2.2 Violazioni rilevanti 6
4. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE 9
4.1 Contenuto della segnalazione 9
4.2 Segnalazioni anonime 9
4.3 Canale di segnalazione interna e destinatari delle segnalazioni 10
4.4 Attività di Verifica 10
5. TUTELA DEL SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI 12
5.1. Tutela della riservatezza 12
5.2. Tutela da eventuali ritorsioni 13
5.3. Modalità di comunicazione delle ritorsioni 13
6. TUTELA DEL SEGNALATO 14
7. TRATTAMENTO DEI DATI 14
8. ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 14
9. SISTEMA DISCIPLINARE 14
10. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC 15
11. DIVULGAZIONE PUBBLICA 16
12. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA 16
13. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE UTILE 17

1. SCOPO

La presente procedura (di seguito, la "**Procedura**") definisce le modalità di segnalazione di informazioni relative ad illeciti di diversa natura che possono contribuire a far emergere rischi e/o situazioni potenzialmente pregiudizievoli (c.d. whi*stleblowing*) per la Società, nonché ruoli, attività e responsabilità dei soggetti coinvolti. In particolare, la Procedura regola, anche attraverso indicazioni operative, il processo di invio, ricezione, analisi, trattamento e gestione delle segnalazioni, le forme di tutela della riservatezza dei Segnalanti, dei Segnalati, dei Facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione.

Con essa è data attuazione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, il "**Decreto Whistleblowing**") attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 (la "**Direttiva UE**"), e all'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto Legislativo del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, "**Decreto 231**"), come modificato dal Decreto Whistleblowing. Nel rispetto di quanto meglio precisato al punto 5.2 che segue, sarà onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
Infine, ove vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto - inteso quale segreto d'ufficio, professionale, segreti scientifici e industriali (artt. 326, 622, 623 c.p.), in violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.), non qualificabile come informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) - sia necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, il Segnalante non sarà punibile, neppure sotto il profilo amministrativo o civile, a condizione che abbia rispettato la Procedura. La predetta scriminate opera anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali e quando le informazioni diffuse offendono la reputazione del Segnalato. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
ALTEN Italia S.p.A. (di seguito, anche la "**Società**"), nel favorire la legalità e la trasparenza intende attraverso la procedura in questione:

- rimuovere qualsivoglia fattore che possa ostacolare o comunque disincentivare il ricorso alla segnalazione di reati illeciti o violazioni;
- favorire un ambiente di lavoro sano, garantendo la piena tutela e la massima riservatezza al Segnalante.

Tale procedura costituisce parte integrante del Modello 231 e del Codice Etico di **ALTEN Italia S.p.A.**

2. DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni dei termini e degli acronimi utilizzati nella presente procedura:

- *ANAC:* Autorità Nazionale anticorruzione che si occupa di svolgere attività di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nelle società partecipate e controllate, nonché mediante l'attività di vigilanza nel settore dei contratti pubblici, dotata di poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti.

- *Codice Etico:* documento adottato da **ALTEN Italia S.p.A.** come parte integrante del Modello 231 che individua i valori e i principi etici e comportamentali a cui la Società si conforma e che tutti i destinatari devono osservare nello svolgimento delle proprie attività;
- *Decreto 231*: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come s.m.i., e norme correlate, relative alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- *Decreto Whistleblowing:* Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- *Direttiva UE:* direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- *Divulgazione Pubblica*: rendere di pubblico dominio - tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone - informazioni sulle violazioni;
- *Facilitatori:* soggetti che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo;
- *Funzione di conformità*: comitato interno composto di tre membri, preposto alla valutazione e verifica in modo continuativo dell'efficace ed adeguata attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione nonché del programma di Compliance adottato dalla Società.
- *Modello 231*: Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da **ALTEN Italia S.p.A.** ai sensi del Decreto 231;
- *Segnalante*: la persona fisica che effettua la segnalazione (interna o esterna) o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- *Segnalato*: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona implicata comunque nella violazione segnalata;
- *Sistema di deleghe e procure*: sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure adottato da **ALTEN Italia S.p.A.** come parte integrante del sistema di controllo interno;
- *Organismo di Vigilanza o OdV*: organismo interno preposto a vigilare sul funzionamento, sull'adeguata implementazione e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo e a curare il relativo aggiornamento, nonché destinatario delle segnalazioni e incaricato della gestione e valutazione delle stesse
- *Capogruppo*: ALTEN S.A., società capogruppo di ALTEN Group.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Ambito soggettivo

Le segnalazioni oggetto della Procedura potranno essere effettuate unicamente dai seguenti soggetti, legati da un rapporto giuridico con la Società:

Segnalanti	Decreto Whistleblowing
Dipendenti	– art. 3, comma 3, lett. c)
Lavoratori autonomi, collaboratori ed agenti	– art. 3, comma 3, lett. d) ed e)
Liberi professionisti e consulenti	– art. 3, comma 3, lett. f)
Volontari e tirocinanti	– art. 3, comma 3, lett. g)
Azionisti/soci e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza	– art. 3, comma 3, lett. h)

La tutela riconosciuta ai Segnalanti si applica anche qualora la segnalazione venga effettuata nei seguenti casi:

a) fase precontrattuale, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altra fase che precede l'instaurazione dei rapporti sopradescritti;
b) durante il periodo di prova;
c) dopo la cessazione del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, i seguenti soggetti beneficeranno di alcune delle tutele riconosciute ai Segnalanti (di cui al par. 5.2 che segue):

Ulteriori soggetti tutelati (diversi dal Segnalante)	Decreto Whistleblowing
Facilitatori	– art. 3, comma 5, lett. a)
Persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado	– art. 3, comma 5, lett. b)
Colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente	– art. 3, comma 5, lett. c)
Enti di proprietà del Segnalante o enti per i quali il Segnalante lavora	– art. 3, comma 5, lett. d)
Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante	– art. 3, comma 5, lett. d)

Per una dettagliata descrizione delle categorie che rientrano nell'ambito soggettivo della Procedura si rinvia altresì alle summenzionate disposizioni del Decreto Whistleblowing nonché alle linee guida emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 10 del Decreto Whistleblowing (le "**Linee Guida ANAC**").

3.2 Ambito oggettivo (oggetto delle segnalazioni)

L'oggetto delle segnalazioni sono informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società come di seguito precisato.

3.2.1 Informazioni rilevanti

Le informazioni oggetto delle segnalazioni devono riguardare esclusivamente le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Informazioni rilevanti	Informazioni irrilevanti
Fondati sospetti circa l'avvenuta o la futura commissione della violazione	Notizie palesemente prive di fondamento
Elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni	Informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico
	Informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio)

3.2.2 Violazioni rilevanti

Si riportano di seguito le violazioni che potranno essere oggetto di segnalazioni ai sensi della Procedura.

Violazioni di diritto nazionale		Violazioni di diritto dell'Unione europea	
Fattispecie	**Esempio**	**Fattispecie**	**Esempio**
Condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (c.d. reati presupposto) e violazioni del Modello 231 e del Codice Etico non riconducibili alle violazioni del diritto dell'Unione europea	– Indebita percezione di erogazioni – Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'UE per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture – Peculato – Concussione – Induzione indebita a dare o promettere utilità	Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto Whistleblowing e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3), che sono dunque relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e	– Reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

Violazioni di diritto nazionale		Violazioni di diritto dell'Unione europea	
Fattispecie	**Esempio**	**Fattispecie**	**Esempio**
	– Corruzione e abuso d'ufficio (*cfr*. artt. 24 e ss., Decreto 231)	conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi	
		Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)	– Frodi – Corruzione o qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione europea
		Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26,	– violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di

Violazioni di diritto nazionale		Violazioni di diritto dell'Unione europea	
Fattispecie	**Esempio**	**Fattispecie**	**Esempio**
		paragrafo 2, del TFUE).	imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5).
		Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti	Pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) in violazione della tutela della libera concorrenza

Non rientrano invece nell'ambito di applicazione della Procedura e saranno pertanto considerate irrilevanti, le segnalazioni aventi ad oggetto i seguenti contenuti:

Esclusioni	Esempi
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate	Le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore
Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva UE, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing	Le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione
Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea	Appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive (UE) 2435 e 2536 del 2014 nonché all'art. 13 della direttiva (UE) del 2009/81

I Segnalanti sono invitati ad effettuare le segnalazioni tempestivamente mediante le modalità descritte di seguito, restando espressamente inteso che l'incoraggiamento a segnalare eventuali illeciti o violazioni di cui si abbia avuto conoscenza non significa, né presuppone, in alcun modo che il Segnalante sia tacitamente o implicitamente

autorizzato a svolgere azioni di "indagine", soprattutto se improprie o illecite, per raccogliere prove di illeciti nell'ambiente di lavoro.
Ciascuno deve procedere nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità stabiliti dalla Procedura.

4. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

La Procedura è strutturata come di seguito.

4.1 Contenuto della segnalazione

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e fornisca tutti gli elementi utili per consentire ai membri dell'OdV di comprendere l'oggetto della segnalazione e condurre un'adeguata istruttoria, ai fini di valutare la ricevibilità e la fondatezza della segnalazione.
ALTEN Italia S.p.A. ritiene opportuno che le segnalazioni contengano quantomeno i seguenti elementi:

- Generalità del Segnalante con indicazione della qualifica ricoperta e/o della funzione/attività svolta nell'ambito della Società, fatto salve le segnalazioni anonime di cui al par. 4.2;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti precisi e concordanti che attengano alle violazioni di cui al par. 3.2;
- Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- Se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti cui attribuire i fatti segnalati (ad esempio, qualifica ricoperta e/o funzione/attività svolta all'interno della Società);
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- Eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- Ogni altra informazione che possa fornire un riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione ed in genere ogni altra informazione o documento che possa essere utile a comprendere i fatti segnalati.

Si rammenta la necessità di non includere nella segnalazione dati personali non manifestamente utili ai fini del trattamento della stessa. Laddove accidentalmente inclusi, tali dati personali non manifestamente utili verranno cancellati immediatamente dalla Società.

4.2 Segnalazioni anonime

ALTEN Italia S.p.A. prende in considerazione anche le segnalazioni anonime (i.e., quelle prive di qualsiasi riferimento
utile ai fini dell'individuazione del Segnalante), pur non rientrando nella disciplina della Procedura, purché inoltrate con le modalità previste dalla presente Procedura (si veda il successivo par. 4.3) e adeguatamente circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti ai sensi del precedente par. 4.1.

In ogni caso, il Segnalante che venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni beneficia della medesima tutela riconosciuta dal Decreto Whistleblowing di caso di misure ritorsive adottate dalla Società.

4.3 Canale di segnalazione interna e destinatari delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere effettuate senza indugio direttamente all'OdV, tramite l'utilizzo del canale informatico di *whistleblowing* che consente di inviare le segnalazioni nelle seguenti modalità:

- **i)** accedendo alla pagina internet **https://alten.integrityline.com/**; **ii)** cliccando sulla sezione "Fai una segnalazione"; **iii)** selezionando "ALTEN Italia" nell'interfaccia "Paese e Categoria".

Il canale di segnalazione sopra descritto consente di tutelare la riservatezza del Segnalante, del Segnalato e/o della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, a prescindere dalla natura anonima della segnalazione. Si invitano pertanto tutti i Segnalanti ad effettuare segnalazioni non anonime.

Le segnalazioni sono ricevute dall'OdV. Qualora la segnalazione riguardi uno o più membri dell'OdV stesso, la comunicazione può essere inviata all'indirizzo *e-mail* **segnalazioni@alten.it** accessibile solo dal Responsabile dell'Ufficio Legale, il quale, garantendo la massima riservatezza sull'identità del Segnalante (se conosciuta) svolgerà le attività di verifica indicate al par. 4.4.
Tutte le situazioni di conflitto di interesse dovranno inoltre essere dichiarate senza esitazioni dai membri dell'OdV e riportate nel relativo *dossier* della segnalazione, anche qualora il conflitto di interesse dovesse emergere in una fase successiva, con conseguente sostituzione delle persone coinvolte nei rispettivi ruoli.
Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dalla Società, tale soggetto deve immediatamente (o comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento) trasmettere la segnalazione al soggetto competente (l'OdV), dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

4.4 Attività di Verifica

Nella gestione e valutazione delle segnalazioni, l'OdV (o, in caso di conflitto di interessi, il Responsabile dell'Ufficio Legale) sarà tenuto a procedere nel rispetto della seguente procedura:

Procedura per la gestione e valutazione delle segnalazioni (c.d. Attività di Verifica)	**Tempistiche (ove presenti) /Note**
1) L'OdV rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione.	**Entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.**
2) Nel rispetto della riservatezza del Segnalante e dei dati concernenti la segnalazione, l'OdV valuta la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione ai fini di verificarne l'ammissibilità e fondatezza della stessa ai sensi della Procedura.	A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'OdV considererà inammissibili le segnalazioni: a) manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; b) dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti; c) corredate da documentazione non appropriata o del tutto inconferente; d) contenenti esclusivamente documentazione allegata, senza alcuna descrizione dell'oggetto della segnalazione; e) per le quali l'OdV (nel suo ruolo di soggetto responsabile della normativa *whistleblowing* ai

	sensi della Procedura) risulti manifestamente incompetente. Qualora l'OdV ritenga che la segnalazione non sia rilevante ai sensi della Procedura, ma che potrebbe essere comunque di interesse per altre strutture della Società, provvede a trasmetterla alla Funzione di Conformità per l'assunzione di tutte le opportune iniziative, la quale darà informazione al Segnalante (qualora noto) della presa in carico della segnalazione.
3) Contestualmente, l'OdV mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e richiede eventualmente a quest'ultimo le integrazioni ritenute necessarie. Anche lo scambio di informazioni di cui sopra avviene tramite il canale informatico di cui al par. 4. 3..	
4) In caso di ammissibilità della segnalazione, l'OdV avvia la fase di istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate finalizzata ad indagare la sussistenza degli stessi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'OdV, nel rispetto della normativa applicabile (tra cui, gli artt. 4 e 8 dello Statuto dei Lavoratori, il GDPR, *etc.*), potrà procedere ad ogni attività ritenuta opportuna al fine di: • valutare la gravità degli illeciti e delle violazioni segnalate e ipotizzarne le potenziali conseguenze pregiudizievoli; • individuare le attività da svolgere per accertare se gli illeciti o le violazioni segnalate siano state effettivamente commesse; • effettuare le attività di accertamento circa l'effettiva commissione dell'illecito e/o della violazione, valutando l'opportunità di convocare il Segnalante per ottenere maggiori chiarimenti, convocare i soggetti che dalla segnalazione risultano come possibili persone informate dei fatti, acquisire documentazione utile o attivarsi per poterla rinvenire ed acquisire, convocare (ove ritenuto opportuno) il Segnalato, *etc.*; • individuare, ove necessario, gli accorgimenti da adottare immediatamente al fine di ridurre il rischio che si verifichino eventi pregiudizievoli o eventi simili a quelli segnalati.	Nell'istruttoria delle segnalazioni, l'OdV può avvalersi, ove ritenuto necessario o anche solo utile, del supporto e della collaborazione di altre funzioni/uffici (Funzione di Conformità, Ufficio *HR*, Responsabile dell'Ufficio Legale) e/o dei consulenti esterni della Società (ad esempio, avvocati), espressamente autorizzati a trattare i dati concernenti l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 (il "**GDPR**") e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti che verranno coinvolti in detta fase saranno, in ogni caso, tenuti a garantire la massima riservatezza in merito al Segnalante, al Segnalato, al Facilitatore e a eventuali persone menzionate nella segnalazione e a tutti i dati relativi alla segnalazione di cui entreranno in possesso.

5) L'OdV mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e richiede eventualmente a quest'ultimo delle integrazioni ritenute necessarie, dando diligente seguito alle segnalazioni.	Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l'OdV potrà richiedere elementi integrativi al Segnalante.
6) Al termine delle attività di indagine, l'OdV ne valuta gli esiti e può decidere se: (i) archiviare la segnalazione; (ii), svolgere nuove verifiche; o (iii) inoltrare la segnalazione al Presidente della Funzione di Conformità affinché la comunichi a ciascuna area di riferimento per consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti tra cui, qualora ne sussistano i presupposti, la richiesta di azioni disciplinari. A sua volta, il Presidente della Funzione di Conformità si coordinerà altresì con il Comitato *Ethics & Compliance* della Capogruppo al fine di renderlo edotto della segnalazione ricevuta dall'OdV.	
7) L'OdV invia un riscontro al Segnalante, dando conto delle misure adottate (es. archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti) o da adottare per dare seguito alla segnalazione (es. avvio di un'inchiesta interna) e dei motivi della scelta effettuata, ove tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna.	**Entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione**.

Le attività di verifica devono in tutti i casi essere tempestive e accurate, nonché conformarsi ai principi di imparzialità, equità e riservatezza.

5. TUTELA DEL SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI

5.1. Tutela della riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante nonché di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità (anche qualora l'identità del Segnalante venga scoperta successivamente alla gestione della segnalazione), fatto salvo il caso in cui il Segnalante comunichi il suo consenso alla diffusione di tali informazioni (*cfr*. art. 12, comma 5, del Decreto Whistleblowing).
Qualora la segnalazione venga effettuata dal Segnalante attraverso modalità diverse dal canale di segnalazione interna di cui al par. 4.3, pur presentando i requisiti delle segnalazioni disciplinate dalla Procedura, l'OdV e gli altri soggetti competenti avranno cura di tutelare la riservatezza del Segnalante.
La Società garantisce altresì la riservatezza dell'identità dei Facilitatori o di altri soggetti implicati in quanto menzionati nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

5.2. Tutela da eventuali ritorsioni

La Società non potrà porre in essere né minacciare alcuna ritorsione nei confronti del Segnalante in ragione della segnalazione, ove per ritorsione deve intendersi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune condotte da qualificarsi ritorsive (*cfr.* art. 17, comma 4, del Decreto Whistleblowing):

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- mutamento di mansioni, trasferimento della sede di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- risoluzione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Il Segnalante avrà accesso alle tutele previste dal Decreto Whistleblowing (artt. 16 e ss.) nel caso di violazione del summenzionato divieto di ritorsione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) deve sussistere un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dal Segnalante;
b) al momento della segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 3.2. Come precedentemente indicato, non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio;
c) le segnalazioni devono essere effettuate sulla base della procedura indicata dei paragrafi precedenti (in particolare, *cfr*. par.4.3).

In difetto di una delle sopraindicate condizioni, la segnalazione non rientrerà nell'ambito della disciplina della Procedura e del Decreto Whistleblowing.
Le tutele di cui all'art. 17, commi 2 e 3, del Decreto Whistleblowing si applicano altresì ai soggetti diversi dal Segnalante identificati al par. 3.1 della Procedura (ad esempio, Facilitatori, colleghi di lavoro del Segnalante, etc.).
Si rimanda altresì a quanto stabilito nella sezione 4.11 "*Struttura del sistema disciplinare*" della Parte Generale del Modello 231.

5.3. Modalità di comunicazione delle ritorsioni

Le presunte ritorsioni di cui al par. 5.2 dovranno essere comunicate dal Segnalante ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano effettivamente conseguenti alla segnalazione.
Per qualsiasi informazioni sulla procedura da seguire ai fini della predetta comunicazione, si rinvia alle Linee Guida ANAC consultabili al seguente link: *https://www.anticorruzione.it/-/schema.linee.guida.whistleblowing*

6. TUTELA DEL SEGNALATO

ALTEN Italia S.p.A. adotta poi tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalato.
Allo stesso modo, **ALTEN Italia S.p.A.** censura la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate.
In particolare:

- Le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante sappia essere false e, in generale, che intenda utilizzare come strumento per risolvere mere questioni personali;
- Rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e/o effettuata al solo fine di danneggiare il segnalato, nonché di ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura

  Si rimanda a quanto stabilito nella sezione 4.11 "*Struttura del sistema disciplinare*" della Parte Generale del Modello 231.

7. TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali del Segnalante, del Segnalato, dei Facilitatori e di ogni altro soggetto coinvolto e/o citato nelle segnalazioni è svolto dalla Società – in qualità di titolare del trattamento – conformemente alla legge vigente e all'informativa privacy disponibile sulla pagina web della Società.
Si segnala che i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR (ossia il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali, il diritto di opposizione al trattamento e il diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato) non potranno essere esercitati dal Segnalato o dalle eventuali persone menzionate nella segnalazione – con richiesta al titolare del trattamento o con reclamo alla competente autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR – qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

8. ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la corretta gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e della relativa attività istruttoria, l'OdV provvede ad archiviare la documentazione relativa alla segnalazione.
In particolare, le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

L'inosservanza degli obblighi di comunicazione periodica all'OdV da parte dei responsabili delle varie funzioni aziendali, descritti nella sezione 5.5. della Parte Generale del Modello 231, costituisce violazione del Modello 231 ed è da considerarsi un illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi del sistema disciplinare ivi contenuto.

10. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC

Ferma restando la preferenza per il canale interno di cui al par. 4.3, il Decreto Whistleblowing prevede la possibilità, unicamente al verificarsi di alcune circostanze precisamente individuate e tipizzate dal Decreto Whistleblowing, di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno gestito direttamente dall'ANAC (https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F).
Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se quest'ultima attiene ad una violazione del diritto dell'Unione europea (come indicata al par. 3.2.2) e, al momento della sua presentazione, ricorrono le seguenti condizioni:

Ambito oggettivo delle segnalazioni esterne presso ANAC	**Presupposti alternativi per l'utilizzo del canale di segnalazione esterna ANAC**	**Esempi**
Violazioni di diritto dell'Unione europea	1. Il canale interno di cui par. 4.3, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing (con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati).	
	2. Il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati.	La segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole.
	3. Il Segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna: – alla stessa non sarebbe dato efficace seguito; – o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione.	– ANAC è più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza. – A fronte della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante.

	4. Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.	La violazione richiede un intervento urgente per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

Pertanto, le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (c.d. reati presupposto) e le violazioni del Modello 231 e del Codice Etico non riconducibili alle violazioni del diritto dell'Unione europea potranno essere segnalate solo attraverso il canale interno della Società di cui al par. 4.3.
A seguito della segnalazione, l'ANAC deve:

- Dare avviso al Segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'anac ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- Mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- Svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- Dare riscontro al Segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- Comunicare al Segnalante l'esito finale della segnalazione.

11. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Qualora:

- il Segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing, e non sia stato dato riscontro nei termini ivi previsti; oppure
- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; oppure
- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
  il Segnalante che effettua una Divulgazione Pubblica beneficia delle protezioni previste dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing.

12. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La procedura è riportata nel Modello 231 e verrà pubblicata sul sito internet della Società e sulla pagina della piattaforma *online* del canale di segnalazione interna.

13. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE UTILE

Per ogni ulteriore informazione in merito alla disciplina del Whistleblowing, si consiglia di consultare la seguente documentazione:

- Direttiva UE (**https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=RO**)
- Decreto Whistleblowing (**https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg**)
- Decreto 231 (**https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-06-08;231!vig=**)
- Linee guida ANAC (**https://www.anticorruzione.it/-/schema.linee.guida.whistleblowing**)